

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 02 gennaio 2017

**Circolare 1/2017: Le novità del “Collegato alla Finanziaria 2017”**

Gentile Cliente,

recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale”.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, il Decreto prevede tra l’altro:

- la soppressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017;
- l’introduzione dell’invio trimestrale dello spesometro;
- l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
- cessioni a Turisti Extra-Ue;
- l’introduzione dal 2017 dei nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli attuali studi di settore;
- il “pacchetto” semplificazioni fiscali (presunzione accrediti / prelevamenti imprese, nuovo calendario CU, versamenti termini versamenti imposte, comunicazione acquisti da San Marino, versamenti mod. F24 soggetti privati).

Di seguito vengono illustrati sinteticamente i provvedimenti di cui sopra

## SOPPRESSIONE EQUITALIA

È confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- la **soppressione di Equitalia**;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) **“Agenzia delle Entrate – Riscossione”**.

In sede di conversione:

- è stato **differito al 30.6.2017** il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;
- è previsto che, a **decorrere dall'1.7.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

## “NOVITA ’” → INVIO SPESOMETRO “TRIMESTRALE”

È stato introdotto, a decorrere dal 2017 un **“nuovo” obbligo** a carico dei soggetti aventi partita IVA consistente **nell'invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

In pratica ogni soggetto avente partita Iva **dovrà inviare 4 dichiarazioni in più all'anno** rispetto al solito.

- L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5, ecc...).
- L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:
  - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  - data e numero della fattura;
  - base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  - tipologia dell'operazione.

In sede di conversione è stato introdotto l'esonero dall'adempimento in esame a favore dei **agricoltori in regime di esonero** di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 **“situati nelle zone montane”**.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, **“si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi”** tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

## SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora in caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 2 per fattura** con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è **ridotta a € 1** entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

## “NOVITA ’” → INVIO LIQUIDAZIONI IVA “TRIMESTRALE”

È stato introdotto, a decorrere dal 2017 un **“nuovo” obbligo** a carico dei soggetti aventi partita IVA consistente **nell'invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

In pratica ogni soggetto avente partita Iva **dovrà inviare 4 dichiarazioni in più all'anno** rispetto al solito.

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

## **SANZIONI**

L'**omessa / errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da € 500 a € 2.000**La sanzione è **ridotta a € 250 / 1.000**se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

## **CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE**

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno **emesse in modalità elettronica**. È demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

## **NUOVI STUDI DI SETTORE**

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017**, il MEF individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, **vengono meno** le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'art. 62- bis, DL n. 331/93 e **ai parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la "nuova" finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre

## **PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

### **PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI IMPRESE**

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, **con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari** non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) **ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri**, comunque, a **€ 5.000 mensili**

## **NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA**

È **differito al 31.3** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

## **NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – IRPEF / IRES / IRAP**

Con la modifica dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

- il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, **va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6)** dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di liquidazione / trasformazione / scissione / fusione, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È possibile differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2017.

## **COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO**

Con l'eliminazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 16, DM 24.12.93 è **stata soppressa la comunicazione** all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) **degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall'1.1.2017.

## **VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI**

Con l'eliminazione della lett. c), comma 2 dell'art. 11, DL n. 66/2014, **per i soggetti privati è soppresso l'obbligo** di effettuare i versamenti di importo **superiore a € 1.000** mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale ( $\leq$  € 1.000 o  $>$  € 1.000).

La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016.

\* \* \* \* \*

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni